COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607),

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e CABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati o supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

PAG.

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324) 122

PRESIDENTE . 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130

CORTESE 123

DEL DUCA 125

DE LORENZO 124, 127

GUI, *Ministro della sanità* . . 125, 127, 129

INNOCENTI 125

LA BELLA 127

MESSENI NEMAGNA . . 124, 127, 128, 129, 130

MORINI 123, 125, 127, 128, 129, 130

VENTUROLI 124, 125, 129

La seduta comincia alle 10,35.

DEL DUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Cattanei: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607); De Maria: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641); Morini e Cabras: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761); Martini Maria Eletta ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810); d'Aquino ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845); Belluscio: passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857); Boffardi Ines ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati e supplenti (913); Mariotti ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949); Magliano: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999); Cattaneo Petrini Giannina: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132); Triva ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170); Orlandi: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460); Alessandrini ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509); Frasco ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Cattanei: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati; De Maria: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero; Morini e Cabras: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero; Martini Maria Eletta ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; d'Aquino ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri; Belluscio: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati; Boffardi Ines ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati o supplenti; Mariotti ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri; Magliano: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati; Cattaneo Petrini Giannina: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri; Triva ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri; Orlandi: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati; Alessandrini ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero; Frasca ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri.

Proseguiamo l'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno. Eravamo arrivati all'articolo 11.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

30 punti per l'esame clinico;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 35;
b) titoli accademici e di studio: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario.

L'idoneità relativa alla disciplina è valutata fino a punti 2,50 in proporzione al punteggio precedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

MORINI. Questo articolo è la conseguenza di articoli già approvati. Nella misura, infatti, in cui abbiamo già abolito l'idoneità per alcune categorie, bisogna ora ridurne il valore per non pregiudicare coloro che accedono al concorso d'ora in avanti, che non potranno più acquisire l'idoneità.

CORTESE. Vorrei solo comprendere meglio il significato dell'ultimo comma.

MORINI. Si intende che il minimo non è valutato.

CORTESE. E allora che idoneità è? Chi ha avuto 69 non è idoneo.

MORINI. Deve aver fatto il tirocinio: infatti ci si riferisce agli assistenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, al quale non vi sono emendamenti, nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

Il secondo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

un primario della disciplina oggetto del concorso, e, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi firsati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità nella stessa disciplina – componente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora, non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma – componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità – componente;

un medico designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – segretario ».

Gli onorevoli Giannina Cattaneo Petrini e Morini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 13.

Il secondo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

due primari della disciplina oggetto del concorso, o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità nella stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero – componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora, non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma – componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità – componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente con funzioni anche di segretario ».

MORINI. Abbiamo presentato, la relatrice ed io, questo testo sostitutivo, in base alle nuove intese raggiunte tra i gruppi, intervenute dopo la redazione del testo originario.

A proposito dell'articolo 13, desidero fare alcune osservazioni che valgono anche per gli articoli successivi. La commissione per gli esami di idoneità a primari passerebbe a 7 componenti, con una sola persona quindi in più dell'attuale, fungendo uno dei componenti anche da segretario.

Pertanto la commissione sarà composta, come lo era quella prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 da due primari, da un professore universitario sorteggiato, da un funzionario medico o direttivo del Ministero della sanità, ed in più comprenderà un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione, che svolgerà anche le mansioni di segretario. Quindi, mentre prima il segretario era del Ministero, ora è della regione, che ha diritto di scegliere un proprio funzionario come segretario.

Relativamente al concorso per assistente, è sembrato opportuno ridurre a tre membri la composizione della commissione, che sarà quindi composta dal presidente dell'ente ospedaliero, dal primario sorteggiato presso l'ente ospedaliero, e dal segretario, funzionario della regione (sparisce pertanto il professore universitario).

Questo è tutto per quanto riguarda la composizione delle commissioni. Tenendo conto del carattere provvisorio del presente provvedimento, mi sembra che la soluzione trovata sia equa, perché rimane inalterata la presenza dell'ordine professionale, ed il Ministero e la regione sono giustamente rappresentati. Mi sembra pertanto che il nuovo testo risponda alle istanze espresse dai rappresentanti dei diversi gruppi.

DE LORENZO. Desidero osservare in merito al nuovo testo proposto dall'onorevole Morini che non mi sembra giusto che, mentre la regione designa il proprio funzionario, l'ordine dei medici – che ha una conoscenza particolare della classe medica locale – debba sorteggiare il primario. Oltre tutto non credo sia democratico prevedere per qualche membro della commissione il sorteggio e per altri la designazione; è più giusto che si adotti o l'uno o l'altro metodo per tutti.

Proporrei addirittura di far nominare dalla regione un medico, come proprio rappresentante in seno alla commissione (in tal modo potremmo anche ridurre il numero dei componenti); comunque, a parte questo, mi dichiaro contrario alla sperequazione che l'articolo attua nei confronti dell'ordine dei medici.

VENTUROLI. Sulla composizione delle commissioni, vorrei ancora una volta fare un'osservazione di principio, tesa come sempre a rimuovere ciò che ha determinato l'impossibilità di applicare la legge relativa ai concorsi ospedalieri, sia dal punto di vista pratico che giuridico.

In questa luce, l'emendamento proposto dalla relatrice e dall'onorevole Morini non mi sembra del tutto positivo, perché prevede un maggior numero di componenti le commissioni d'esame, e con ciò sappiamo a cosa si va incontro.

Dopo aver sottolineato la non opportunità di aumentare il numero dei componenti, desidero soffermarmi su un altro punto, circa la questione della presenza del funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità. Do atto al ministro dello sforzo compiuto per accogliere le nostre istanze, ma mi permetto di insistere: quando lo Stato ha ancora la garanzia di essere il « primo attore » nel conferimento dei titoli di idoneità ai primari ed agli aiuti, a me pare che dovrebbe considerarsi soddisfatto. Già spetta al Ministero rilasciare la patente di idoneità ad un professionista per permettergli di ricoprire un determinato incarico pubblico, e credo che basti. Il concorso di assunzione è una faccenda sulla quale il Ministero non ha alcuna necessità di intervenire, anche perché con il trasferimento delle competenze alle regioni, è cessata ogni sua possibilità di intervento.

Senza contare che la partecipazione ai concorsi da parte dei funzionari statali sarebbe un fatto negativo per l'amministrazione della sanità che già lamenta delle carenze di organico, come ha sottolineato lo stesso Ministro in altre occasioni.

Mi pare quindi che gli argomenti evidenziati parlino chiaro: anche qui stiamo per prendere una decisione che va in senso opposto all'obiettivo che ci eravamo proposti. Insisto quindi nel proporre un emendamento in questo senso al nuovo testo proposto dal relatore e dall'onorevole Morini.

MESSENI NEMAGNA. Propongo che la regione estragga a sorte il proprio rappresentante.

PRESIDENTE. L'onorevole Venturoli ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore e dell'onorevole Morini:

Sostituire le parole: « un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sa-

nità - componente » *con le parole*: « un medico proposto dall'ordine e designato dalla regione - componente ».

L'onorevole Messeni Nemagna ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore e dell'onorevole Morini:

Dopo le parole: « qualifica corrispondente » *abolire*: « designato » *e aggiungere*: « fra una rosa di nomi opportunamente predisposti estratti a sorte dalla regione ».

INNOCENTI. Io vorrei richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi il fatto abbastanza ridicolo che si verifica quando la commissione deve spostarsi da una sede all'altra per sorteggiare i vari membri. In questo modo si perde un mucchio di tempo, quando invece si potrebbe fare molto più rapidamente facendo svolgere i sorteggi nelle stesse sedi. A volte poi vi è anche una impossibilità teorica delle persone a partecipare a questi sorteggi; in questo modo si possono perdere anche una decina di giorni per il reperimento dlle persone che devono comporre la commissione d'esame.

DEL DUCA. Vorrei alcuni chiarimenti a proposito dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 cui l'articolo 13 fa riferimento, dove si dice « un funzionario delle carriere direttive e amministrativa del Ministero della sanità - componente ». Non mi pare infatti che questa dizione risulti del tutto chiara.

MORINI. Vorrei dare alcune spiegazioni, agli onorevoli De Lorenzo e Venturoli, particolarmente, circa lo spirito della modifica che si propone di introdurre rispetto al testo precedente. Vorrei dire che a proposito di questo provvedimento vi sono richiami autorevoli nel senso di evitare ingiustificati aumenti di spesa. Anche per questo si è seguita la tesi di limitarsi a sostituire il Ministero della sanità con la regione. Il Ministero prima interveniva senza effettuare sorteggi; la Regione ora continua a non sorteggiare; designa cioè un proprio rappresentante. Per quanto riguarda la questione del doppio sorteggio, bisogna tenere conto che si tratta di due sorteggi particolari effettuati l'uno dall'apposita commissione e l'altro dall'ordine dei medici. Quindi, per queste ragioni sono contrario agli emendamenti proposti. Il Ministero deve rimanere per quanto riguarda i concorsi per primari; appare inutile invece mantenerne la presenza per quanto riguarda gli altri concorsi.

VENTUROLI. Ma resta un problema di spesa non indifferente: non è certamente gonfiando la commissione concorsuale che si risolvono i problemi.

GUI, *Ministro della sanità*. Volevo dire che aderisco all'emendamento illustrato dall'onorevole Morini, anche perché esso è frutto del contemperamento di esigenze diverse. Certo si può obiettare che i componenti della commissione per i primari crescono di uno e diventano sette: in questo modo, però, bisogna riconoscere che la obiettività della selezione è indubbiamente meglio garantita, in quanto sono presenti nella commissione più voci di provenienza diversa. Per queste ragioni io aderisco alla proposta dei sette membri. Vorrei fare anche un'osservazione sull'emendamento dell'onorevole Venturoli, che aveva già sollevato il problema dell'intervento del Ministero a proposito dei concorsi per i sovrintendenti e direttori sanitari. Vi è un problema di diritto e uno di fatto. Intanto la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere che accetta l'ipotesi della presenza del rappresentante del Ministero della sanità in tutti e tre i gradi, cioè per assistenti, aiuti e primari. Non vorrei affrontare qui la questione di diritto, ma mi sembra che questo possa contrastare la tesi che la competenza sulla materia concorsuale sia stata trasferita alle regioni; propendo anzi per l'opinione contraria.

Al momento è stato tuttavia proposto di mantenere la rappresentanza del Ministero della sanità e io condivido senz'altro questa soluzione. È stata poi giustamente richiamata la difficoltà se non l'impossibilità di avere un rappresentante del Ministero in tutte le commissioni di concorso. Ricordo che non ho fatto difficoltà alla proposta di escludere il rappresentante del Ministero per il concorso di assistente; sia pure con qualche perplessità non mi sono rifiutato alla esclusione di tale rappresentante per questo concorso. È vero che gli organici del Ministero della sanità - ora specialmente che sono rimasti privi dei loro rappresentanti periferici - non sono in grado di esercitare una presenza sollecita in tutte le sedi opportune. Ma ritengo sia giusta la proposta dell'onorevole Morini circa il mantenimento della presenza del rappresentante del Ministero nel concorso per pri-

mari e aiuti per il valore che queste qualifiche rivestono nella struttura ospedaliera; sono concorsi per i quali è richiesta una particolare delicatezza nella scelta. D'altra parte i concorsi per primari sono meno frequenti e quindi la rappresentanza del Ministero potrà essere assicurata. Pregherei quindi l'onorevole Venturoli di accettare questo punto di vista.

Per il sorteggio: ha ragione l'onorevole Morini nel dire che il Ministero e la regione non possono sorteggiare i loro rappresentanti, ma li designano. Per i primari invece le persone vengono scelte negli elenchi annuali degli ospedali a cura dell'ordine dei medici. Vi è un rapporto diverso tra primari membri delle commissioni ed ospedali, e funzionari dello Stato e regioni. È giusto quindi che le regioni e il Ministero designino i propri rappresentanti ed è giusto che l'ospedale e l'ordine dei medici sorteggino i propri. Eventualmente si deve fare in modo che la compilazione degli elenchi avvenga in modo più sollecito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Venturoli all'emendamento del relatore e del deputato Morini.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Messeni Nemagna all'emendamento del relatore e del deputato Morini.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore e del deputato Morini interamente sostitutivo dell'articolo 13.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14; poiché non vi sono emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

I punteggi, stabiliti dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

« libera docenza nella disciplina messa a concorso punti 3;

libera docenza in disciplina affine punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina punti 0,75 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a primario ».

Gli onorevoli Giannina Cattaneo Petrini e Morini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità della stessa disciplina: uno dei detti primari è sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro è sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero – componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma – componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione – segretario ».

L'onorevole Messeni Nemagna ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore e del deputato Morini:

Dopo le parole: « qualifica corrispondente », *sopprimere la parola*: « designato » *e ag-*

giungere: « fra una rosa di nomi opportunamente predisposti estratti a sorte dalla regione ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore e del deputato Morini interamente sostitutivo dell'articolo 15.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Nel primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità di assistente » sono sostituite dalle parole: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a primario ».

Gli onorevole Giannina Cattaneo Petrini e Morini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Nel primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità di assistente » sono sostituite dalle parole: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità di cui all'articolo 65 ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneità nella stessa disciplina a cura dell'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione – segretario ».

DE LORENZO. Ma con questo articolo viene ad essere modificato lo spirito del testo originale. Secondo me è necessario che proprio alla prima prova di avvio alla carriera ci siano due primari qualificati e non soltanto uno. La sicurezza della selezione è la base di tutto. Vorrei pregare l'onorevole ministro di accettare la mia proposta perché ispirata da considerazioni fondamentali. Il primario designato dall'ordine dei medici deve rimanere.

LA BELLA. Siamo favorevoli al testo proposto dalla relatrice e dall'onorevole Morini, che troviamo rispondente ad un più razionale espletamento del concorso.

MESSENI NEMAGNA. Propongo per questo articolo lo stesso emendamento già presentato per gli articoli 13 e 15.

MORINI. Desidero dire all'onorevole De Lorenzo che, mentre l'ordine dei medici ha una sua autonomia nell'esplicare il sorteggio, l'ospedale non l'ha. Credo si debba rimanere a questo numero di componenti; poi il sorteggio potrà essere fatto presso l'ordine dei medici.

DE LORENZO. Questa è una maggiore garanzia. Così va bene.

GUI, *Ministro della sanità*. L'emendamento in esame è accettabile perché, anche se la riduzione da 5 a 3 medici potrebbe fornire minori garanzie, aumenta tuttavia il numero delle autorità interessate, e quindi il controllo. Sono quindi favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Morini quindi modifica il suo emendamento, sostituendo le parole: « a cura dell'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero », con le parole: « a cura dell'ordine dei medici ».

L'onorevole Messeni Nemagna ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore e del deputato Morini:

Dopo le parole: « qualifica corrispondente », *sopprimere*: « designato » *ed aggiungere*: « fra una rosa di nomi opportunamente predisposti estratti a sorte dalla Regione ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del relatore e del deputato Morini modificato come prima ho detto.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969. n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

30 punti per la prova scritta;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue·

a) titoli di carriera: punti 35;
b) titoli accademici e di studio: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario.

L'idoneità alla disciplina è valutata fino a punti 2,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è modificato come segue:

nel secondo comma le parole: « e regionale », sono sostituite dalle parole: « e il tirocinio pratico »;

nel terzo comma sono soppresse le parole: « e regionale »,

nel quarto comma sono soppresse le parole: « e farmacisti », e le parole: « delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale ». sono sostituite dalle parole: « della commissione dell'esame di idoneità nazionale »;

nel quinto comma sono soppresse le parole: « e regionali » e le parole: « e farmacisti ».

MORINI. Questo articolo non rappresenta altro che un adeguamento allo spirito del provvedimento, infatti, con esso viene abolito l'esame di idoneità per i farmacisti, con tutte le conseguenze.

MESSENI NEMAGNA. Coerentemente con la proposta di legge in materia a suo tempo presentata dal mio gruppo, propongo che, per essere ammessi al concorso, sia necessario aver prestato ininterrottamente servizio, per almeno tre anni, presso farmacie ospedaliere.

MORINI. È un emendamento da proporsi più avanti, in sede di norme transitorie.

MESSENI NEMAGNA. D'accordo. Rinuncio allora a presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 18 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

Nel secondo comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « del Ministero della sanità », sono sostituite dalle parole: « della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero ».

(*È approvato*)

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da·

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli articoli precedenti – componente;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate negli articoli precedenti – componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità – componente;

un medico farmacista designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – segretario ».

I deputati Giannina Cattaneo Petrini e Morini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 mazzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti – componenti;

un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalità indicate negli articoli precedenti – componente;

un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità – componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente con funzioni anche di segretario ».

MORINI. In analogia con quanto deciso nei precedenti articoli, abbiamo pensato che la commissione d'esame per i concorsi a direttore di farmacia potesse essere composta dal presidente dell'ente ospedaliero, da due direttori di farmacia, da un professore universitario, da un funzionario del Ministero della sanità, da un funzionario medico della regione e dal segretario della regione o dell'ente ospedaliero, a meno che non si voglia dire che il settore delle farmacie è parificato: ma allora bisogna fare una ripetizione

VENTUROLI. Perché due direttori? Basterebbe uno.

GUI, *Ministro della sanità*. Si potrebbe disporre analogamente a quanto fatto per i concorsi a primario.

MESSENI NEMAGNA. Vorrei preannunciare la presentazione di un emendamento all'emendamento del relatore e del deputato Morini, inteso a far sì che il funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente sia designato dall'ordine dei farmacisti e non dalla regione.

MORINI. Ma questa materia riguarda l'articolo 13 che ormai abbiamo già votato. Qui si dice soltanto che ci sono due direttori di farmacia sorteggiati presso l'ospedale e l'ordine dei farmacisti, il Ministero della sanità e la regione.

PRESIDENTE. L'onorevole Venturoli ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore e del deputato Morini:

Sostituire le parole: « un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanità », *con le parole*: « un medico proposto dall'ordine e designato dalla Regione ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

L'onorevole Messeni Nemagna ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore e del deputato Morini.

Dopo le parole: « qualifica corrispondente », *sopprimere la parola*: « designato » *e aggiungere*: « estratto a sorte da un elenco predisposto dall'ordine dei farmacisti ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore e del deputato Morini interamente sostitutivo dell'articolo 20.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

I punteggi, stabiliti dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:

« libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3;

libera docenza in disciplina affine punti 1,50;

libera docenza in altra disciplina punti 0,75 »

(*È approvato*).

ART. 22

Agli articoli 78, 87 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è aggiunto il seguente comma:

« Non sono valutabili le pubblicazioni attinenti a discipline nelle quali il candidato ha conseguito la libera docenza, se la docenza stessa sia stata valutata fra i titoli accademici e di studio ed i lavori siano di data anteriore al conseguimento della docenza ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 23.

Nel primo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità regionale a farmacista », sono sostituite dalle seguenti: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « La commissione esaminatrice è uguale a quella prevista per il concorso a direttore di farmacia ».

Il relatore e l'onorevole Morini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 23.

Nel primo comma dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: « idoneità regionale », sono sostituite dalle seguenti: « tirocinio pratico ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato – presidente;

un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale è stato bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalità indicate negli articoli precedenti – componente;

un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero – componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla Regione – segretario ».

MORINI. Abbiamo trasposto qui norme analoghe a quelle contenute nell'articolo 15, che prevedono una commissione composta di tre persone: un delegato dei farmacisti sorteggiato presso l'ordine, un funzionario della regione e il segretario.

MESSENI NEMAGNA. Propongo un emendamento analogo a quello che ho proposto all'articolo 20.

PRESIDENTE. L'onorevole Messeni Nemagna ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore e del deputato Morini:

Dopo le parole: « o qualifiche corrispondenti », *sopprimere la parola*: « designato » *e aggiungere*: « estratto a sorte da un elenco predisposto dall'ordine dei farmacisti ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 23.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24.

L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;

50 punti per le prove di esame.

Questi ultimi sono ripartiti come segue:

20 punti per la prima prova pratica;

20 punti per la seconda prova pratica;

10 punti per la prova orale.

I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

a) titoli di carriera: punti 35;

b) titoli accademici e di studio: punti 10;

c) titolo scientifici e pubblicazioni: punti 5.

Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.

L'idoneità nella disciplina è valutata fino a punti 2,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame ».

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO